

Studio Tributario  
e Societario Deloitte

I tavoli della fiscalità d'impresa di  
Unindustria :  
le novità della Legge di Bilancio e del  
D.lgs. 192/2025 nella fiscalità  
d'impresa domestica e  
internazionale.

---

**IVA – Chiara Tomassetti**



# Agenda

---

---

Operazioni permutative

---

Liquidazione in caso di omessa dichiarazione

---

# Operazioni permutative

---



# Operazioni permutative - La nuova base imponibile

L'art. 1, comma 138 della Legge di bilancio 2026 modifica la determinazione della base imponibile delle operazioni permutative (con parti non correlate) a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026.

**Obiettivo:** risolvere i profili di **incompatibilità** della norma nazionale con la norma comunitaria così come interpretata dai giudici unionali in recepimento di quanto già oggetto di discussione della commissione UE sotto forma di richieste di chiarimenti EU pilot (2022)10314, con cui era stato messo in discussione l'utilizzo del **valore normale** come base imponibile delle operazioni permutative.

**NORMA**

## PRE MODIFICA

Le operazioni permutative sono assoggettate separatamente ad imposta, ogni operazione è autonoma dal punto di vista del tributo (art. 11 dPR 633/72)

Base imponibile → **valore normale** dei beni e servizi oggetto delle operazioni permutative (art. 13 e art. 14 dPR 633/72 per la definizione di valore normale)

## POST MODIFICA

Le operazioni permutative sono assoggettate separatamente ad imposta, ogni operazione è autonoma dal punto di vista del tributo (art. 11 dPR 633/72)

Base imponibile → **valore dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni permutative, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni** (art. 13 dPR 633/72)

# La nuova base imponibile delle operazioni permutative

## CGUE

Il ricorso al valore normale può avvenire solo in **casi tassativi** previsti dall'art. 80 della Direttiva ossia per le **operazioni tra parti correlate** ad esempio da legami familiari, o stretti vincoli ad es. personali, di proprietà, finanziari.

La base imponibile deve essere un **valore soggettivo**, pari al corrispettivo effettivamente ricevuto che deve necessariamente essere pari **quanto si è disposti a pagare** per ottenere quel bene/servizio; tale valore a sua volta **corrisponde al prezzo di acquisto che il fornitore ha pagato per il bene o per il servizio che cede o rende come corrispettivo**, inclusi le **spese per le prestazioni accessorie**.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ai fini della determinazione della base imponibile devono essere considerati «**tutti gli elementi di costo e gli oneri direttamente o indirettamente riferibili al bene o servizio oggetto di permuta, incluse, ad esempio, le spese accessorie relative alla cessione del bene (come le spese di spedizione) e il tempo impiegato dal prestatore per la realizzazione del servizio**»

**Difficoltà nella determinazione del costo ad es nel caso di beni auto-prodotti o di servizi di carattere intangibile/immateriale**

# Operazioni permutative - La nuova base imponibile



## **Clausola di salvaguardia:**

Al fine di evitare immediati effetti su eventuali contenzioni o procedimenti amministrativi pendenti, il legislatore ha previsto che la nuova disposizione si applica alle **operazioni effettuate successivamente al 1 gennaio 2026** (data di entrata in vigore della legge di bilancio).

Viene tutta via introdotta una **clausola di salvaguardia** che fa salvi tutti i comportamenti pregressi, adottati nella vigenza e quindi anche in difformità della precedente formulazione dell'art. 13, secondo comma, lett. d) dPR 633/72 .





➔ **QUALI EFFETTI PER I PROCEDIMENTI IN CORSO?**

Liquidazione in caso di omessa  
dichiarazione

---



# Liquidazione in caso di omessa dichiarazione

<p><b>Nuovo controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 54-bis1, DPR 633/1972</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Colpisce l'<b>omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale</b> (considerate tali anche le dichiarazioni trasmesse <b>prive dei quadri necessari per la corretta liquidazione dell'imposta</b>).</li><li>• Può essere effettuato <b>entro il termine di decadenza per l'accertamento in caso di dichiarazioni omesse</b> (31 dicembre del settimo anno successivo a quello di scadenza per la presentazione della dichiarazione)</li></ul>	
<p><b>Ricostruzione della posizione IVA tramite dati elettronici</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'Agenzia delle Entrate ricostruisce la posizione IVA del contribuente utilizzando i dati delle <b>fatture elettroniche emesse e ricevute (SDI), i corrispettivi telematici giornalieri e le informazioni delle liquidazioni periodiche (LIPE)</b>.</li></ul>	
<p><b>Esclusione del credito IVA pregresso dal calcolo automatico</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il controllo automatizzato <b>non tiene conto automaticamente del credito IVA maturato e riportato in avanti dall'anno precedente, anche se regolarmente dichiarato</b> → esito più sfavorevole per il contribuente ed applicazione di una sanzione calcolata su un importo potenzialmente superiore (importo liquidato vs importo effettivo);</li><li>• Il credito può essere riconosciuto in sede di <b>contraddittorio</b> (entro 60 gg) ove il contribuente sia in grado di <b>dimostrare puntualmente</b> l'esistenza e la correttezza dei crediti IVA maturati nel corso degli anni precedenti.</li></ul>	
<p><b>Sanzioni amministrative</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sanzione pari al <b>120% sull'imposta liquidata</b> (min. €250), <b>ridotta a 1/3</b> se il pagamento avviene <b>entro 60 giorni</b>.</li></ul>	

**Obiettivo:** incoraggiare l'adempimento degli obblighi fiscali e migliorare l'efficacia dei controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

## Azioni di presidio per i contribuenti:

- **rafforzare i controlli periodici sulle scadenze** per assicurare la tempestiva presentazione della dichiarazione IVA ed evitare omissioni;
- verificare che i **crediti IVA maturati nel corso delle annualità precedenti** siano correttamente **documentati** e supportati da **evidenze contabili chiare e complete**, pronte da esibire in caso di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate durante la fase del **contraddittorio**.